

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 955)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1973 (V. Stampati nn. 1183 e 1196)*

**d'iniziativa dei deputati VENTUROLI e RAFFAELLI (1183); LA LOGGIA e FRAU (1196)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 marzo 1973*

Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengono la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca;

cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonchè da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta ».